

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(94) 372 def.

Bruxelles, 03.08.1994

Proposta modificata di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli
additivi nell'alimentazione degli animali

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A,
paragrafo 2 del trattato CE)

RELAZIONE

Nella sessione plenaria del 18 - 22 aprile 1994, il Parlamento europeo ha espresso un parere in merito alle seguenti proposte:

- a) proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (COM(93)0251-C3-0280/93);
- b) proposta di decisione del Consiglio che fissa i gruppi di additivi impiegati nell'alimentazione degli animali che formano oggetto di un'autorizzazione posta in connessione con il responsabile dell'immissione in commercio (COM(93) 0250-C3-0272/93).

La Commissione ha accolto tal quali gli emendamenti n. 1 e n. 4, che introducono un nuovo considerando (emendamento n. 1) e un termine di un anno al massimo per lo smercio di un additivo che non risponde più a tutti i requisiti elencati all'articolo 8 (emendamento n. 4).

L'emendamento n. 1 serve a sottolineare che è imperativo applicare le norme della direttiva 87/153/CEE per accertarsi che l'additivo non sia in grado di selezionare fattori di resistenza agli antibiotici o resistenze incrociate.

Quanto all'emendamento n. 4, il termine di un anno appare sufficiente per smaltire le scorte di additivi, di premiscele e di alimenti in caso di revoca dell'autorizzazione.

La Commissione ha invece respinto gli emendamenti n. 2, 3 e 5. L'emendamento n. 2, volto ad inserire nella proposta di direttiva il contenuto della proposta di decisione che fissa i gruppi di additivi, non è accettabile per la Commissione, in quanto le misure di esecuzione puntuali conferite alla Commissione sono del tutto delegabili e non è possibile concedere alle imprese produttrici di additivi di alta tecnologia diritti di esclusiva attraverso una direttiva.

L'emendamento n. 3, secondo cui la somministrazione di additivi per vie diverse dall'alimentazione è permessa solo nel caso delle premiscele di vitamine e/o di oligoelementi, non è stato accolto dalla Commissione in quanto essa ritiene che non sarebbe opportuno limitare a priori le modalità di somministrazione degli additivi a questi due gruppi di additivi.

La Commissione ha infine respinto per motivi giuridici l'emendamento n. 5 inteso a modificare la procedura di comitatologia proposta, in quanto tale procedura è pienamente conforme alla decisione 87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1987.

La presente proposta modifica, conformemente all'articolo 189 A, paragrafo 2 del Trattato, la proposta iniziale della Commissione allo scopo di inserirvi gli emendamenti accolti.

3

**PROPOSTA MODIFICATA
DI
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**

che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali

A seguito del parere emesso dal Parlamento, nel corso della seduta plenaria del 18 - 22 aprile 1994, sulla proposta di direttiva presentata al Consiglio il 12 luglio 1993 e volta a modificare la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, la Commissione ha deciso, conformemente all'articolo 189 A, paragrafo 2 del Trattato, di modificare come segue la sua proposta iniziale:

1. Dopo il nono considerando è inserito il seguente considerando:

"considerando che, conformemente alle linee direttrici di cui alla direttiva 87/153/CEE (1), è particolarmente importante stabilire se l'additivo sia in grado di selezionare fattori di resistenza; che è opportuno esaminare se i fattori di resistenza eventualmente riscontrati abbiano una resistenza multipla e siano trasferibili, nonché studiare la resistenza incrociata agli antibiotici terapeutici;

(1) GU n. L 64 del 7.3.1987, p. 19."

2. All'articolo 9 terdecies, il testo del secondo comma è modificato come segue:

"Tuttavia, l'additivo può essere autorizzato per un periodo massimo di un anno se continuano ad essere soddisfatte almeno le condizioni di cui all'articolo 8, lettere b), c) ed e)."

4

ISSN 0254-1505

COM(94) 372 def.

DOCUMENTI

IT

03

N. di catalogo : CB-CO-94-390-IT-C

ISBN 92-77-80070-4

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo